

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180 bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

- art. 1 oggetto e finalità
- art. 2 beneficiari
- art. 3 presentazione delle domande
- art. 4 istruttoria delle domande di contributo
- art. 5 spese ammissibili a contributo
- art. 6 assegnazione del contributo e cumulo
- art. 7 concessione del contributo
- art. 8 erogazione del contributo
- art. 9 rendicontazione della spesa
- art. 10 modifica della modulistica
- art. 11 norma transitoria
- art. 12 rinvio
- art. 13 rinvio dinamico
- art. 14 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione, le spese ammissibili, le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), a favore di Comuni, anche in forma associata, fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per interventi volti alla realizzazione e all'allestimento di centri di riuso di cui all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché le modalità di rendicontazione della spesa.

art. 2 beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i Comuni, anche in forma associata, localizzati sul territorio regionale che intendono realizzare e allestire centri di riuso di cui all'articolo 180-bis, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, su aree di proprietà o in disponibilità comunale.

art. 3 presentazione delle domande

1. La domanda di contributo è presentata, a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti e siti inquinati, entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) utilizzando il modello di cui all' allegato A al presente regolamento disponibile sul sito internet della Regione.
2. Qualora la realizzazione del centro di riuso sia promossa in forma associata da più Comuni, la domanda è presentata dal Comune capofila, nel quale avrà sede il centro di riuso.

3. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante o da altro soggetto autorizzato, a pena di inammissibilità, è corredata dalla seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica di cui all'allegato B al presente regolamento relativa all'intervento compilata in ogni sua parte;
 - b) corografia in scala 1:5000 recante la localizzazione dell'area di intervento;
 - c) relazione descrittiva dell'opera da realizzare, il quadro economico, comprensivo delle spese per le attività di allestimento, e il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del comma 1, dell'articolo 56, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici);
 - d) copia dell'eventuale convenzione ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).
4. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1 della legge regionale 17 luglio 2015 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), dal 2016 e fino alla completa attivazione del nuovo sistema di finanziamento regionale previsto nell'articolo 14 della medesima legge regionale, le domande sono presentate dalle Unioni territoriali intercomunali per conto dei Comuni di riferimento.

art. 4 istruttoria delle domande di contributo

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda.
2. Il responsabile dell'istruttoria richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni.

art. 5 spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le spese indicate nel quadro economico redatto ai sensi all'articolo 8 del Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165.
2. Per le spese tecniche trova applicazione quanto disposto dal decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo).
3. Sono ammissibili a contributo le spese relative a attrezzature funzionali al conferimento, all'immagazzinamento e al prelievo dei beni, nonché alla corretta gestione del centro, quali, indicativamente, dispositivi di sistemi di sicurezza, attrezzature per la pesatura dei beni, scaffalature, fotocamere, strumentazioni hardware, stampanti.
4. L'IVA è ammissibile a contributo solo qualora costituisca un costo per il beneficiario.
5. Sono escluse dal contributo le spese per l'acquisto delle aree interessate dall'intervento.

art. 6 assegnazione del contributo e cumulo

1. Il contributo è assegnato nella misura dell' 80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile con il procedimento valutativo a graduatoria di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla legge, salvo che le risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale siano sufficienti a finanziare tutte le richieste.
2. La graduatoria delle domande di contributo è formata, su base provinciale, tenuto conto del punteggio risultante dall'applicazione dei criteri riportati nella tabella di cui all'allegato C al presente regolamento. Nel caso in cui la domanda sia presentata in forma associata rileva il territorio provinciale di competenza del Comune capofila.
3. All'interno di ciascuna graduatoria provinciale, nel caso di parità di punteggio, è data precedenza al Comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, secondo gli ultimi dati validati dalla Sezione regionale del Catasto dei Rifiuti disponibili. Nel caso di Comuni che hanno presentato la domanda in forma associata, la percentuale di raccolta differenziata è data dalla media dei valori di raccolta differenziata dei singoli Comuni.

4. Ai fini del riparto, le risorse sono divise in parti uguali tra le graduatorie provinciali e ripartite tra i richiedenti il contributo, tenuto conto dell'ordine di graduatoria e sulla base dell'ammissibilità della spesa.
5. Qualora il Comune dichiari la sussistenza di altri contributi pubblici per la realizzazione dell'intervento oggetto del presente regolamento il contributo è assegnato in misura pari alla differenza tra l'importo calcolato ai sensi del comma 1 e l'importo degli altri contributi ottenuti dall'Ente.
6. Nel caso risultino risorse non ripartite nell'ambito delle graduatorie provinciali si procede ad una ridistribuzione delle risorse in parti uguali tra le graduatorie provinciali che presentino domande non soddisfatte o soddisfatte parzialmente.
7. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

art. 7 concessione del contributo

1. Ferma restando la determinazione dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 6, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del quadro economico di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c).
2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.
3. Con il provvedimento di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione degli interventi nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore di dodici mesi decorrenti dal termine assegnato per l'esecuzione dell'intervento finanziato.
4. La concessione del contributo è disposta sulla base della documentazione prevista all'articolo 3 nonché della dichiarazione di accettazione del contributo nella misura assegnata e di avvenuta assunzione, a carico del bilancio del Comune, della spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento sottoscritta dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune richiedente e presentata, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento.
5. La domanda ammessa a contributo ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio dell'ente, della spesa eccedente tale contributo.

art. 8 erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato, su richiesta del beneficiario, in base alla progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento del Comune in conformità a quanto previsto all'articolo 57 della legge regionale 14/2002.

art. 9 rendicontazione della spesa

1. Nel termine previsto dal provvedimento di concessione del contributo, il Comune presenta la dichiarazione di cui all'articolo 42, commi 1 e 2 della legge regionale 7/2000.

art. 10 modifica della modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

art. 11 norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, le domande di contributo sono presentate entro quindici

giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

art. 12 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000 e alla legge 14/2002.

art. 13 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

art. 14 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.